

Cinisello Balsamo, 21/10/2009

Seg. Gen. n. 48

Alla
SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Consiglio
SEDE

**OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 48 PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE COMUNALE SIGNOR SCAFFIDI NELLA SEDUTA DEL 5/10/2009
(RIMBORSI IVA RELATIVI ALLA T.I.A).**

La Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 2009, ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale (T.I.A), sul presupposto che la stessa racchiude in sé tutte le caratteristiche del tributo, vale a dire:

- a) la doverosità del prelievo;
- b) il collegamento del prelievo stesso alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

La Corte costituzionale ha altresì rilevato che la medesima tariffa è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA, in quanto l'inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo porta ad escludere la sussistenza del rapporto posto alla base dell'assoggettamento ad IVA, caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi.

Come ha assicurato il governo nei giorni scorsi, in risposta a un'interrogazione parlamentare, il Ministero dell'Economia e Finanze sta effettuando specifici approfondimenti, al fine di pervenire il più rapidamente possibile ad una definizione della problematica di cui trattasi, tenendo conto degli effetti economici che potrebbero derivare dalla esclusione del pagamento dell'IVA sulla TIA.

E' di questi giorni la proposta proveniente dalla senatrice Cinzia Bonfrisco (Pdl) di apportare un emendamento all'art. 20 del disegno di legge di conversione del D.L n. 135, in discussione presso la Commissione bilancio del Senato, che risolverebbe i problemi originati dalla Consulta: alla Tariffa rifiuti non si applica l'Iva ma l'addizionale ex Eca.

Essendo stato chiarito dalla Consulta che la Tia è un tributo comunale (peraltro riscuotibile a mezzo ruolo), ne deriva l'applicabilità dell'ex Eca che il comma 2 dell'art. 20-bis esplicita essere dovuta, nella misura del 10%, anche qualora l'ente gestore utilizzi modalità di riscossione diverse dalla cartella di pagamento (es. riscossione diretta).




Posto che la Tia deve essere maggiorata del 10% a titolo di addizionale ex Eca (che gli utenti non hanno pagato in quanto mai addebitata dai gestori) ma deve essere esclusa dall'Iva (che gli utenti hanno invece corrisposto nella misura del 10%), il comma 3 dell'art. 20-bis prevede una compensazione automatica tra i due tributi, specificando che gli enti gestori non dovranno procedere al rimborso dell'Iva eventualmente richiesta dagli utenti privati o con un regime di detraibilità dell'Iva parziale.

Lo scopo dell'emendamento all'art. 20 del D.L. n. 135 è evidentemente quello di arginare la voragine apertasi nei bilanci dei comuni e dei loro enti gestori, dopo la decisione della Consulta.

Cordiali Saluti.

Visto: L'ASSESSORE
(Dott. Luca Ghezzi)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
(Dott. Stefano Polenghi)

